



Bruxelles, 15 novembre 2016
(OR. en)

13624/1/16
REV 1

LIMITE

AUDIO 113
DIGIT 119
CONSOM 251
TELECOM 201
CODEC 1502
IA 103

Fascicolo interistituzionale:
2016/0151 (COD)

NOTA

| | |
|----------------|--|
| Origine: | Segretariato generale del Consiglio |
| Destinatario: | Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio |
| n. doc. Comm.: | 9479/16 AUDIO 68 DIGIT 55 CONSOM 121IA 28 CODEC 744 TELECOM 98 |
| Oggetto: | Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato <i>- Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori</i> |

I. INTRODUZIONE

1. Contesto

Il 20 maggio 2016 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato¹.

¹ Doc. 9479/16 + ADD da 1 a 4.

L'attuale direttiva sui servizi di media audiovisivi, adottata nel 2007 e codificata nel 2010, si basa sul principio del paese di origine, che consente la libera circolazione dei servizi di media audiovisivi all'interno dell'UE. Al tempo stesso, persegue vari interessi pubblici generali, quali la diversità culturale, la tutela dei minori, la protezione dei consumatori e la libertà dei media. La direttiva disciplina sia i servizi lineari (TV) sia quelli a richiesta, anche se in diversa misura.

2. Proposta della Commissione e valutazione d'impatto

L'8 e il 20 giugno 2016 la Commissione ha presentato al Gruppo "Audiovisivi" la proposta di modifica insieme con la valutazione d'impatto².

La proposta della Commissione mira ad aggiornare e modernizzare l'attuale quadro di regolamentazione del settore audiovisivo - stabilito dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi del 2010 - per renderlo più adatto all'era digitale, caratterizzata da progressi tecnologici rapidi, dall'emergenza di nuovi modelli imprenditoriali, nonché da abitudini di fruizione e modelli di consumo in evoluzione. In breve, detta proposta³ è volta a:

- garantire la tutela dei minori e la protezione dei consumatori anche in relazione ai servizi delle piattaforme per la condivisione di video;
- semplificare le norme che disciplinano il principio del paese di origine;
- accrescere la competitività dei servizi televisivi allineando ulteriormente le norme sui servizi lineari e a richiesta;
- affrontare la questione della convergenza dei media aggiornando le norme relative alle comunicazioni commerciali audiovisive;
- assicurare una corretta attuazione della direttiva rafforzando l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione e formalizzando l'esistente organismo europeo delle autorità nazionali di regolamentazione.

² Doc. 9479/16 ADD 1.

³ Per maggiori dettagli sul contenuto della proposta della Commissione, cfr. i risultati dei lavori delle riunioni del Gruppo "Audiovisivi" di cui al doc. 10745/16.

Nell'esaminare la valutazione d'impatto, il Gruppo "Audiovisivi" ha preso in considerazione l'elenco di controllo indicativo previsto dagli orientamenti per il trattamento delle valutazioni d'impatto nell'ambito del Consiglio⁴. Le delegazioni non hanno sollevato questioni di rilievo in relazione alla valutazione d'impatto della Commissione. Tuttavia, secondo le delegazioni detta valutazione d'impatto non affronta (pienamente) varie questioni, che sono indicate nella sezione III del doc. 10745/16.

3. Altre istituzioni/altri organismi

La commissione del Parlamento europeo competente per questo fascicolo è la commissione per la cultura e l'istruzione, che in data 9 giugno 2016 ha nominato correlatori Sabine Verheyen (DE-PPE) e Petra Kammerevert (DE-S&D). La votazione in sede di commissione è prevista per la fine di gennaio 2017.

Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato un parere il 19 ottobre 2016.

II. SITUAZIONE DEI LAVORI AL CONSIGLIO

Durante la presidenza slovacca, il Gruppo "Audiovisivi" ha esaminato la proposta della Commissione nel corso di varie riunioni tenutesi tra luglio e ottobre 2016.

Il 4 e il 15 luglio le delegazioni hanno formulato osservazioni di carattere generale relative alla proposta della Commissione e hanno in seguito proceduto a un esame capo per capo⁵.

Nelle riunioni del 1°, 12 e 26 settembre, come pure in quelle del 3 e 28 ottobre 2016, il Gruppo "Audiovisivi" ha proceduto a un esame dettagliato del testo della Commissione, analizzando separatamente ogni disposizione modificata⁶.

Varie delegazioni mantengono riserve d'esame generali e specifiche sulla proposta della Commissione.

⁴ Doc. 9790/16 + COR 1.

⁵ Un resoconto dettagliato delle discussioni svoltesi durante tali riunioni figura nel doc. 11361/16.

⁶ Le osservazioni dettagliate delle delegazioni figurano nel doc. 13934/16.

III. PRINCIPALI REAZIONI DELLE DELEGAZIONI

Le reazioni delle delegazioni possono essere raggruppate intorno ai seguenti punti principali:

1. Estensione del campo di applicazione

a) Servizi di piattaforma per la condivisione di video - articolo 1, numero 1, lettera a bis) e articolo 28 bis

Al fine di rispondere all'aumento di contenuti nocivi e dell'incitamento all'odio su Internet, la Commissione propone di estendere il campo di applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi in modo da includervi i servizi di piattaforma per la condivisione di video, creando a tal fine una categoria distinta di servizi disciplinata da un insieme distinto di norme. Le piattaforme per la condivisione di video da includere sono quelle il cui obiettivo principale è offrire programmi e video generati dagli utenti, che memorizzano una grande quantità di tali contenuti e che, pur determinandone l'organizzazione, non hanno alcuna responsabilità editoriale per il contenuto memorizzato. Per questo motivo, la Commissione propone di introdurre l'obbligo per gli Stati membri di assicurare che tali piattaforme adottino talune misure adeguate per proteggere i minori dai contenuti nocivi e tutti i cittadini dall'istigazione alla violenza o all'odio.

La reazione degli Stati membri è stata eterogenea, innanzitutto per la mancanza di chiarezza in merito a quali servizi rientrino esattamente nella **definizione** di servizi di piattaforma per la condivisione di video (art. 1). A tale proposito, taluni Stati membri ritengono alcune parti di tale definizione (ad esempio l'obiettivo principale e la sezione distinguibile⁷) troppo restrittive in quanto potrebbero non consentire di coprire i contenuti video dei servizi dei media sociali. La Commissione ha confermato che i servizi dei media sociali nella loro forma attuale (ossia servizi non rivolti al pubblico e il cui obiettivo principale non è offrire contenuti audiovisivi) non sono coperti, a meno che non forniscano un servizio conforme alla definizione di piattaforma per la condivisione di video⁸. In secondo luogo, è stata espressa preoccupazione in merito alla compatibilità degli obblighi imposti ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi (nuovo articolo 28 bis) e alle limitazioni della responsabilità di detti fornitori di cui alla direttiva sul commercio elettronico⁹. La Commissione ha assicurato alle delegazioni che i due strumenti sono pienamente compatibili, in quanto la proposta di modifica della direttiva sui servizi di media audiovisivi non istituisce alcun controllo ex ante del contenuto, ma disciplina soltanto il modo in cui quest'ultimo è organizzato in relazione alla finalità specifica di proteggere i minori dai contenuti nocivi e tutti i cittadini dall'incitamento all'odio.

⁷ Per "sezione distinguibile" si veda la lettera b) di seguito.

⁸ Si veda anche il considerando 3 della proposta della Commissione.

⁹ Direttiva 2000/31/CE (Direttiva sul commercio elettronico).

Per quanto concerne le **misure** che gli Stati membri possono imporre alle piattaforme per la condivisione di video (art. 28 bis), alcune delegazioni le ritengono troppo prescrittive. Hanno invece proposto di raggiungere gli obiettivi di protezione dei minori e dei cittadini attraverso l'alfabetizzazione mediatica. Talune altre delegazioni hanno proposto di integrare l'elenco con misure che impedirebbero il caricamento di contenuti precedentemente rimossi e garantirebbero un trattamento rapido delle segnalazioni riguardanti contenuti nocivi. La Commissione ha sottolineato che gli Stati membri possono scegliere dall'elenco le misure che ritengono adeguate in determinate circostanze. Tuttavia, possono adottare misure più rigorose solo se compatibili con la direttiva sul commercio elettronico, in quanto la Commissione propone la massima armonizzazione di questi servizi specifici. Alcune delegazioni si sono dichiarate contrarie. Inoltre, talune altre delegazioni hanno espresso dubbi sull'utilità della coregolamentazione per l'attuazione di dette misure se gli Stati membri non possono andare oltre quanto proposto. La Commissione ha chiarito che la coregolamentazione non è obbligatoria e può essere utile per specificare in modo più dettagliato il contenuto delle misure.

b) Sezione distinguibile di un servizio e video di breve durata (articolo 1, numero 1)

Alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-347/14), la Commissione propone di:

- estendere la definizione di servizio anche a una sezione (audiovisiva) che per contenuto e forma è **distinguibile** dall'attività principale non audiovisiva¹⁰ (articolo 1, numero 1, lettera a), punto i) e articolo 1, numero 1, lettera a bis), punto iii)). Alcune delegazioni ritengono che tale definizione sia restrittiva in quanto potrebbe escludere i video postati sui media sociali dal campo di applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi. Varie delegazioni hanno inoltre chiesto di chiarire con maggiore precisione il significato concreto di "sezione distinguibile";
- includere i "**video di breve durata**" nella definizione di programma (articolo 1, numero 1, lettera b)). Vista la mancanza di chiarezza in merito a cosa si intenda per breve durata, alcune delegazioni hanno proposto di sopprimere il riferimento alla durata, mentre varie altre delegazioni hanno chiesto ulteriori indicazioni su come interpretare detto termine.

¹⁰ Ad esempio la sezione video autonoma di un quotidiano online.

2. Parità di condizioni fra servizi lineari e a richiesta

La proposta della Commissione mira a creare una maggiore parità di condizioni fra servizi lineari e a richiesta e, al contempo, garantire un livello uniforme di protezione nell'ambito di tali servizi. Ciò vale, in particolare, per la promozione delle opere europee, la protezione dei consumatori, la tutela dei minori e la protezione contro l'incitamento all'odio (nel qual caso le norme sono estese anche alle piattaforme di condivisione di video) e la procedura di deroga al principio del paese di origine. Tuttavia, varie delegazioni hanno espresso insoddisfazione riguardo all'approccio della Commissione che mantiene una normativa differenziata per i servizi lineari e quelli a richiesta e hanno espresso invece l'auspicio che le norme siano ulteriormente allineate. Varie delegazioni, inoltre, hanno espresso la volontà di garantire una maggiore parità di condizioni anche in relazione alle piattaforme di condivisione di video in alcuni settori come le comunicazioni commerciali.

a) Promozione delle opere europee (articolo 13)

La Commissione propone di rafforzare gli obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta per quanto riguarda la promozione delle opere europee secondo due modalità:

- i. Gli Stati membri devono garantire che i fornitori di servizi a richiesta soggetti alla loro giurisdizione assicurino che il loro catalogo contenga una quota minima del 20% di opere europee e che queste siano poste in rilievo (ricevano visibilità). Per quanto riguarda le **quote**, si sono registrati pareri degli Stati membri notevolmente diversi: un gruppo si è dichiarato contrario all'introduzione di una quota obbligatoria del 20% mentre un altro gruppo si è detto favorevole, con alcune delegazioni che hanno proposto una percentuale perfino più alta. Alcuni Stati membri vorrebbero poter imporre quote anche ai fornitori al di fuori della loro giurisdizione. Per quanto riguarda il **rilievo**, alcune delegazioni hanno chiesto chiarimenti su cosa s'intenda con tale concetto e in che modo attuarlo.

- ii. Gli Stati membri possono imporre un **contributo finanziario** (prelievo) ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta stabiliti nel loro territorio, ma anche a quelli stabiliti in un altro Stato membro nel caso in cui si rivolgano al loro pubblico¹¹. Un gruppo di Stati membri si è dichiarato contrario a tale proposta in quanto minerebbe il principio del paese di origine, mentre un altro gruppo di Stati membri l'ha valutata positivamente. Inoltre, molte delegazioni vorrebbero estendere tale possibilità ai fornitori di servizi lineari. La Commissione non interpreta questa disposizione come una deroga al principio del paese di origine, ma piuttosto come una precisazione del fatto che i contributi finanziari sono simili alle tasse e dovrebbe quindi spettare agli Stati membri determinarli, a condizione che siano compatibili con il diritto dell'UE e in particolare con le norme in materia di aiuti di Stato¹².

b) Comunicazioni commerciali (articoli 9, 10, 11, 20 e 23)

La Commissione propone una maggiore flessibilità delle norme quantitative sulla pubblicità televisiva e delle norme sulla sponsorizzazione e l'inserimento di prodotti che si applicherebbero ai servizi lineari e a richiesta. L'obiettivo è rafforzare la capacità delle emittenti di investire nella produzione di contenuti originali rendendole in tal modo più competitive alla luce dello spostamento dei proventi della pubblicità verso l'ambiente online.

- i. Le delegazioni hanno espresso posizioni molto diverse sulla proposta della Commissione di modificare le norme quantitative (vale a dire limite e frequenza) concernenti **la pubblicità televisiva**. La proposta della Commissione di aumentare la **frequenza** delle interruzioni pubblicitarie da 30 a 20 minuti è stata accolta positivamente da un gruppo di delegazioni, mentre ha trovato la contrarietà di un altro gruppo (articolo 20, paragrafo 2). Per quanto riguarda la proposta di cambiare il calcolo del **limite** di pubblicità del 20% passando da una base oraria a una base giornaliera (tra le 7:00 e le 23:00), un gruppo di delegazioni ha sostenuto tale modifica mentre un altro gruppo vi si è opposto, rilevando gli effetti negativi sul telespettatore, in particolare durante la prima serata, ed esprimendo dubbi sugli effetti positivi a medio e lungo termine sui proventi delle emittenti (articolo 23).

¹¹ Il considerando 23 della proposta della Commissione precisa quali indicatori possono essere usati dagli Stati membri per determinare se un servizio a richiesta sia destinato o no al loro territorio.

¹² Tale principio discende dalla decisione della Commissione, dell'1.9.2016, relativa al regime di aiuti di Stato (C(2016) 5551 definitivo).

Inoltre, alcuni Stati membri hanno rilevato che l'allentamento delle norme in materia di pubblicità televisiva dovrebbe essere considerato congiuntamente con quello delle norme concernenti l'inserimento di prodotti e la sponsorizzazione, con i messaggi di sponsorizzazione non calcolati nel limite di pubblicità, il che può determinare nel complesso un aumento significativo della quantità di comunicazioni commerciali a cui i telespettatori saranno esposti.

In risposta a tali preoccupazioni, la Commissione ha sottolineato che vista l'ampia gamma di servizi di media disponibili, alcuni dei quali del tutto privi di pubblicità, e la forte concorrenza nel mercato audiovisivo, il mercato autoregolerà la quantità di pubblicità nei servizi televisivi.

- ii. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di **sponsorizzazione** (articolo 10) e di **inserimento di prodotti** (articolo 11), molte delegazioni si sono dichiarate contrarie alla proposta della Commissione di consentire "specifici riferimenti promozionali" nei messaggi di sponsorizzazione e nell'inserimento di prodotti e l'"indebito rilievo" nell'inserimento di prodotti. Tali delegazioni hanno sostenuto che le modifiche proposte, in primo luogo, rendono più labile il confine tra questi tipi di comunicazione commerciale e la pubblicità televisiva e, in secondo luogo, potrebbero avere un impatto negativo sulla responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media. Alcune delegazioni si sono dette contrarie alla modifica dell'approccio all'inserimento di prodotti con il passaggio dal suo divieto alla sua autorizzazione.

La Commissione ha giustificato il proprio approccio flessibile alla sponsorizzazione e all'inserimento di prodotti con la necessità di rispondere alla realtà odierna e di promuovere la diffusione di tali forme di comunicazione commerciale per realizzare appieno il loro potenziale.

iii. Molte delegazioni hanno espresso la volontà di estendere le norme **qualitative**¹³ (articolo 9) anche alle piattaforme di condivisione di video. Alcune delegazioni hanno auspicato una maggiore parità di condizioni tra i servizi lineari e quelli a richiesta per quanto riguarda la pubblicità delle bevande alcoliche. A tale riguardo, hanno proposto di estendere le norme per la televisione (articolo 22), attualmente distinte e più rigorose, anche ai servizi a richiesta. La Commissione ha sottolineato che la sua proposta rafforza la tutela dei minori dalle comunicazioni commerciali inappropriate relative a bevande alcoliche ed alimenti e bevande HFSS¹⁴ incoraggiando l'elaborazione di codici di condotta nazionali nonché, se del caso, di codici di condotta dell'UE.

c) Tutela dei minori (articolo 12)

In linea di principio, le delegazioni hanno accolto con favore la proposta della Commissione di allineare pienamente le norme volte a proteggere i minori nell'ambito dei servizi lineari e a richiesta, ma alcune hanno espresso la volontà di estendere tali norme anche alle piattaforme di condivisione di video. Inoltre, molte delegazioni hanno rilevato l'importanza di sottolineare il ruolo dell'alfabetizzazione mediatica nella protezione dei minori.

3. Migliorare il funzionamento del principio del paese di origine e della giurisdizione

Il principio del paese di origine è la pietra angolare della direttiva sui servizi di media audiovisivi dal momento che un fornitore di servizi di media è soggetto soltanto ad un unico insieme di norme, quelle dello Stato membro in cui è stabilito. Di conseguenza, il fornitore può liberamente fornire servizi all'interno dell'UE poiché gli altri Stati membri devono garantire la libertà di ricezione e non possono limitare la ritrasmissione di servizi sul loro territorio se non in circostanze specifiche. La Commissione propone di mantenere il principio del paese di origine, applicandolo anche alle piattaforme di condivisione di video (benché con uno specifico meccanismo per stabilire la giurisdizione), e di rafforzarlo principalmente rendendo più agevole la determinazione dello Stato membro che ha giurisdizione e migliorando i meccanismi di cooperazione. In linea generale, gli Stati membri si sono dichiarati favorevoli al principio del paese di origine, sebbene alcuni Stati membri abbiano espresso qualche riserva.

¹³ Esempi di norme qualitative: le comunicazioni commerciali devono essere riconoscibili, non possono utilizzare tecniche subliminali, devono rispettare la dignità umana, non possono avere ad oggetto sigarette o medicinali e devono proteggere i minori da bevande alcoliche e alimenti a elevato tenore di grassi, sale e zucchero.

¹⁴ *High in fat, salt and sugar* (a elevato tenore di grassi, sale e zucchero).

a) Misure più rigorose e procedura in caso di elusione (articolo 4)

Varie delegazioni hanno sottolineato le lacune del principio del paese di origine, in particolare qualora uno Stato membro abbia deciso di applicare **misure più rigorose** rispetto a quelle definite nella direttiva - basata su un'armonizzazione minima - e un fornitore di servizi di media decida di stabilirsi in un altro Stato membro che dispone di una regolamentazione più leggera, ma offra una programmazione destinata al primo Stato membro. A tal proposito, vari Stati membri hanno sottolineato la difficoltà di imporre a tali fornitori l'osservanza di norme più rigorose di cui dispongono, ad esempio, nel settore della tutela dei minori o delle comunicazioni commerciali. Alcune di dette delegazioni hanno suggerito, quale possibile soluzione, di seguire la "deviazione" dal principio del paese di origine proposta dalla Commissione per la promozione delle opere europee (si veda sopra il punto 2, lettera a)).

La direttiva prevede una procedura che permette a uno Stato membro di agire in situazioni in cui un'emittente si stabilisce in un altro Stato membro al solo fine di evitare le norme più rigorose del primo Stato membro. Alcune delegazioni hanno tuttavia sottolineato che al momento la procedura in questione, la **procedura in caso di elusione**, non è efficace a causa della sua complessità e che la proposta della Commissione non ne facilita l'applicazione. La Commissione ha affermato che la procedura in caso di elusione limita la libertà di stabilimento, il che giustifica un'applicazione rigorosa e restrittiva di tale procedura. Al contempo la Commissione ha ammesso che finora non è stato fatto ricorso alla procedura. Dato che la procedura in caso di elusione può essere applicata solo alle emissioni televisive, alcune delegazioni hanno chiesto di estenderla ai servizi a richiesta.

b) Procedura di deroga (articolo 3)

In linea generale, le delegazioni si sono dichiarate favorevoli alla semplificazione della procedura che permette agli Stati membri di derogare temporaneamente alla libertà di ricezione o di limitare la ritrasmissione di servizi di media audiovisivi in talune circostanze specifiche. Hanno, in particolare, accolto con favore la creazione di un'unica procedura di deroga sia per i servizi lineari sia per quelli a richiesta, nuovi motivi di deroga e la possibilità di fare ricorso a una procedura di emergenza indipendentemente dal tipo di servizio.

Alcune delegazioni hanno tuttavia rilevato la differenza tra le condizioni da rispettare per i servizi lineari e per quelli a richiesta. Nel caso di emissioni televisive la violazione deve essere ripetuta (reiterata), a differenza dei servizi a richiesta. La Commissione ha spiegato che la ragione del mantenimento di tale differenza è il fatto che in un ambiente online è più difficile stabilire quando si è verificata una violazione.

Alcune delegazioni si sono dette contrarie alla proroga dei termini per la decisione della Commissione. La Commissione ha giustificato i termini più lunghi con la necessità di conciliare la complessità legata alle decisioni che limitano la libertà di prestazione dei servizi con le scadenze obbligatorie interne della Commissione.

c) Criteri di giurisdizione (articolo 2, paragrafo 3)

Varie delegazioni ritengono che la modifica proposta relativamente alla determinazione dello Stato membro che ha giurisdizione su un fornitore di servizi di media sia puramente formale. Alcune di esse hanno espresso l'idea che sarebbe stato opportuno prendere in considerazione criteri alternativi per risolvere questioni quali i destinatari delle emissioni.

Varie delegazioni si sono dette contrarie alla proposta di modificare il criterio relativo agli addetti sostituendo "una parte significativa" con "la maggioranza". Da un lato, ritengono che tale criterio sia instabile a causa della tendenza dei livelli di addetti a fluttuare e, dall'altro, desiderano maggiori chiarimenti sul tipo di dipendenti che verrebbero presi in conto nel calcolo della maggioranza degli addetti. La Commissione ha spiegato che aveva l'intenzione di semplificare questo criterio piuttosto complesso e ha dichiarato di essere disposta a discuterne ulteriormente con gli Stati membri.

d) Elenco comune di servizi (articolo 2, paragrafo 5 bis, e articolo 28 ter, paragrafo 2)

Al fine di garantire la trasparenza e agevolare quindi l'attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi, la Commissione propone di definire elenchi comuni (banche dati) dei servizi di media audiovisivi (televisivi e a richiesta) e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video. L'elenco indicherebbe per ciascun servizio uno Stato membro avente giurisdizione nonché i criteri in base ai quali è stata decisa la giurisdizione. In linea generale, le delegazioni hanno accolto con favore tale elenco, ma alcune di esse hanno espresso preoccupazione relativamente all'onere amministrativo e ai costi finanziari che potrebbero essere legati alla sua compilazione e al suo aggiornamento.

e) **Giurisdizione sulle piattaforme per la condivisione di video (articolo 28 ter, paragrafo 1)**

La Commissione propone di applicare la regola del paese di origine anche alle piattaforme per la condivisione di video. Dato che alcune di queste piattaforme sono stabilite al di fuori dell'UE, ma nella maggior parte dei casi hanno comunque un punto di collegamento (vale a dire una filiale o società madre) con l'UE, la Commissione ha proposto di considerare tale punto di collegamento uno stabilimento effettivo ai fini della direttiva sui servizi di media audiovisivi. Alcune delegazioni hanno messo in discussione l'applicazione del principio del paese di origine nel caso di piattaforme e altre hanno sottolineato la possibilità che l'approccio proposto porti ad un'eventuale "ricerca del foro più vantaggioso". Alcune delegazioni hanno proposto di coprire anche i servizi forniti da piattaforme per la condivisione di video stabilite al di fuori dell'UE. In generale è stata chiesta maggiore chiarezza sul funzionamento pratico dell'assegnazione della giurisdizione. La Commissione ha spiegato di aver scelto di applicare il principio del paese di origine alle piattaforme per la condivisione di video al fine di garantire che i fornitori di tali piattaforme siano soggetti alle norme di uno Stato membro dell'UE ed evitare al contempo una doppia giurisdizione.

4. Meccanismi di vigilanza e monitoraggio

a) **Coregolamentazione, autoregolamentazione e codici di condotta dell'UE (principalmente articolo 4, paragrafo 7)**

Anche se la direttiva sui servizi di media audiovisivi del 2010 prevedeva già la possibilità di fare ricorso alla **coregolamentazione e autoregolamentazione**, la Commissione incoraggia un più ampio ricorso a tale tipo di regolamentazione in vari settori oggetto della direttiva, in particolare per quanto riguarda i descrittori di contenuto per i contenuti nocivi (articolo 6 bis), la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio sulle piattaforme per la condivisione di video (articolo 28 bis) e le comunicazioni commerciali volte a ridurre l'esposizione dei minori alla pubblicità di alimenti e bevande a elevato tenore di grassi, sale e zucchero e di bevande alcoliche (articolo 9, paragrafi 2 e 3). Tale tipo di regolamentazione è messo in pratica tramite codici di condotta concordati su base volontaria dall'industria, da ONG e altre parti interessate, e nel quadro stabilito dal legislatore nazionale in caso di coregolamentazione.

Sono stati sollevati molti interrogativi relativamente a tali misure, in quanto le prassi nazionali di attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi differiscono nei vari Stati membri. Molti Stati membri ritengono che il testo sia poco chiaro in merito all'obbligatorietà o meno del ricorso alla coregolamentazione o autoregolamentazione. La Commissione ha confermato che tale tipo di regolamentazione non è obbligatorio e dovrebbe essere considerato complementare alle misure legislative. È stata inoltre sollevata la questione delle modalità con cui uno Stato membro può assicurare il rispetto di codici di condotta concordati a livello nazionale da parte di fornitori di servizi di media stabiliti in altri Stati membri, ma che si rivolgono al suo territorio. Inoltre, varie delegazioni hanno proposto di accorpate in un solo articolo tutte le disposizioni in materia di coregolamentazione e autoregolamentazione per evitare ripetizioni e garantire maggiore chiarezza.

I **codici di condotta dell'UE** sono uno strumento di autoregolamentazione già utilizzato a livello di UE ma ora introdotto anche nella direttiva sui servizi di media audiovisivi. Molte delegazioni hanno chiesto maggiori dettagli in merito a come tali codici dell'UE saranno stilati e utilizzati e come ne sarà garantito il rispetto e l'applicazione. Anche alla luce di tali incertezze, le delegazioni hanno in generale espresso qualche riserva sull'idea di codici dell'UE e in alcuni casi si sono dette contrarie a tale idea. La Commissione ha spiegato che i codici dell'UE sono uno strumento di autoregolamentazione e non sono pertanto obbligatori, a differenza delle misure legislative o di coregolamentazione nazionali. Dovrebbero pertanto essere considerati piuttosto una misura eccezionale e in ogni caso complementari rispetto ai codici nazionali.

b) Indipendenza dei regolatori nazionali (articolo 30)

In linea generale, gli Stati membri hanno accolto con favore l'idea di rafforzare l'indipendenza dei regolatori nazionali. Molte delegazioni ritengono tuttavia i requisiti troppo dettagliati e preferirebbero invece che il testo prevedesse solo principi di base. La Commissione ha difeso la propria proposta spiegando che regolatori indipendenti sono necessari per assicurare un'attuazione corretta della direttiva e che, al fine di garantire che tutti i regolatori nell'UE siano indipendenti, è necessario definire nel dettaglio i requisiti di indipendenza.

**c) Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi
(principalmente articolo 30 bis)**

La Commissione propone di formalizzare il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (*European Regulators Group for Audiovisual Media Services*, ERGA), che attualmente funziona come un gruppo di esperti della Commissione¹⁵. Poiché la direttiva sui servizi di media audiovisivi è basata su un'armonizzazione minima (ad eccezione della regolamentazione proposta in materia di piattaforme di condivisione di video) e data la crescente enfasi posta sulla coregolamentazione/autoregolamentazione, la Commissione tenta di conseguire un maggior livello di armonizzazione nell'attuazione della direttiva in tutta l'UE.

Vari Stati membri hanno sostenuto la proposta della Commissione, ma molti hanno espresso riserve nei confronti dell'ERGA, mentre alcuni altri vi si sono opposti temendo principalmente che le competenze e i compiti dell'ERGA si sovrappongano a quelli del comitato di contatto (articolo 29), che riunisce i rappresentanti degli Stati membri e assiste la Commissione nell'attuazione della direttiva. A tal proposito, un numero consistente di delegazioni ha chiesto di operare una chiara distinzione tra il comitato di contatto e l'ERGA, limitando il ruolo di quest'ultimo alla fornitura di consulenza tecnica e alla funzione di piattaforma per lo scambio di migliori pratiche. Varie delegazioni hanno fatto notare il numero eccessivo di riferimenti all'ERGA in tutto il testo e hanno proposto di ridurlo e/o di riequilibrarlo a favore del comitato di contatto.

5. Altre questioni

In generale, le delegazioni hanno chiesto chiarimenti su molti termini e concetti utilizzati nella proposta della Commissione, come, in particolare: "numero importante" di contenuti memorizzati sulle piattaforme per la condivisione di video (articolo 1, lettera a bis), punto i)), "decisioni editoriali" (articolo 2, paragrafo 3, lettera b)), "pubblica sicurezza" (articolo 3, paragrafo 2, lettera b)), "diritto di difesa" (ad esempio articolo 3, paragrafo 3, lettera e)), fornitori aventi un "fatturato e un pubblico di modesta entità" (articolo 13, paragrafo 5)), "impresa madre" e "controllata" (articolo 28 ter), ecc.

¹⁵ Decisione della Commissione, del 3 febbraio 2014, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi.

Oltre ai principali aspetti di cui ai punti da 1 a 4, le delegazioni hanno inoltre sollevato le seguenti questioni:

- **Requisiti di accessibilità (articolo 7)**

La Commissione, alla luce della sua proposta di regolamentare l'accessibilità nel quadro dell'atto europeo orizzontale sull'accessibilità, aveva proposto di eliminare i requisiti di accessibilità dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi¹⁶. Una forte maggioranza di delegazioni, tuttavia, ha espresso la volontà di mantenere i requisiti di accessibilità per i servizi audiovisivi nella precitata direttiva. Allo stesso tempo, alcune di queste delegazioni si sono dette favorevoli all'introduzione di requisiti più ambiziosi rispetto a quelli previsti nel testo attuale; questa posizione è sostenuta dalla Commissione.

- **Pubblico composto in misura significativa da bambini (articoli 9 e 11)**

Molte delegazioni hanno espresso preoccupazione per la modifica dell'espressione "programmi per bambini" in "programmi il cui pubblico è composto in misura significativa da bambini", trovandola vaga e imprecisa, con conseguente rischio di complicare l'attuazione. La Commissione ha spiegato che tale modifica era intesa a estendere l'attuale tutela dei minori al di là dei programmi specificatamente rivolti ai bambini, tenuto conto dell'evolversi delle loro abitudini di telespettatori.

- **Istigazione alla violenza e all'odio (principalmente articoli 6 e 28 bis)**

Varie delegazioni hanno fatto notare l'incoerenza tra diverse parti del testo in cui sono menzionati i motivi in base ai quali si ritiene che un contenuto istighi alla violenza o all'odio. Talune delegazioni hanno espresso l'auspicio di aggiungere, tra i motivi, anche l'esaltazione del terrorismo e la violazione della dignità umana, mentre alcune altre preferirebbero non specificare alcun motivo. La Commissione ha confermato che in tutto il testo andrebbe utilizzata la stessa formulazione, allineata in misura adeguata alle definizioni di cui alla decisione quadro del Consiglio del 2008¹⁷.

¹⁶ Doc. 14799/15.

¹⁷ Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55).

- **Descrittori di contenuti (articolo 6 bis)**

La proposta integra le disposizioni in materia di tutela dei minori con il nuovo obbligo di fornire agli spettatori informazioni sufficienti sulla natura nociva dei contenuti mediante un "sistema di descrittori" (ad esempio, pittogrammi). Molte delegazioni hanno chiesto chiarimenti circa questa espressione. Talune delegazioni si sono opposte all'impiego di descrittori di contenuti in quanto le pratiche nazionali divergono in questo settore e non tutti gli Stati membri utilizzano pittogrammi. Alcune altre delegazioni hanno espresso dubbi circa l'utilizzo di codici di condotta dell'UE e una di esse si è detta contraria all'armonizzazione a livello dell'UE. La Commissione ha fatto presente che un codice UE potrebbe consentire di rispondere alle preoccupazioni sollevate da alcune delegazioni, secondo cui i servizi destinati ai loro territori, ma stabiliti al di fuori degli stessi, non si avvalgono delle medesime modalità di descrizione dei contenuti nocivi per gli spettatori.
